

IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI: DAL PRINCIPIO ALLA NORMA IMPERATIVA

FONTI, PRASSI E GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE
(1789-2024)



CRONOLOGIA
1789-2024

FONTI
INTERNAZIONALI

PRASSI
DEGLI STATI

GIURISPRUDENZA
INTERNAZIONALE

JUS COGENS
ERGA OMNES

Il diritto all'autodeterminazione dei popoli: dal principio alla norma imperativa

Fonti, prassi e giurisprudenza internazionale (1789–2024)

Avvertenza metodologica

La ricostruzione che segue distingue rigorosamente cinque piani, che non devono essere sovrapposti: (1) la **formazione politica** del principio; (2) la sua **positivizzazione convenzionale**; (3) il riconoscimento della sua **natura consuetudinaria**; (4) il carattere **erga omnes** degli obblighi correlati; (5) la qualificazione come **norma imperativa** (*jus cogens*).

Il carattere *erga omnes* di un obbligo e la natura imperativa della norma che lo fonda sono categorie giuridiche differenti. La Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto espressamente il carattere *erga omnes* del diritto all'autodeterminazione nella sentenza **Timor Est (Portogallo c. Australia) del 1995**. La qualificazione come *jus cogens* trova sostegno in atti di organi internazionali autorevoli — le conclusioni della Commissione del diritto internazionale del 2022 — e in una pronuncia della CIG del 2024, ma non deve essere presentata come se ogni sua conseguenza fosse già stata definita in modo uniforme da tutte le corti internazionali. La stessa CIG, nel 2019, aveva affrontato il tema in termini di diritto consuetudinario e di integrità territoriale, senza qualificare espressamente l'autodeterminazione come norma imperativa.

I. Cronologia ragionata integrata (1789–2024)

1789 — La grammatica politica della sovranità nazionale

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 afferma che il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. L'autorità non è più giustificata dalla tradizione dinastica, ma viene ricondotta alla comunità politica.

Occorre tuttavia distinguere la **sovranità nazionale** nella tradizione costituzionale francese dal **diritto internazionale dei popoli all'autodeterminazione**, sviluppatosi successivamente. La Dichiarazione del 1789 non costituisce, di per sé, la fonte diretta di un obbligo internazionale di riconoscimento dell'indipendenza dei popoli.

Rilievo giuridico: antecedente storico e costituzionale, non ancora norma internazionale autonoma di autodeterminazione.

1918–1919 — Il principio delle nazionalità e i limiti dell'ordine internazionale

La conclusione della Prima guerra mondiale porta al centro del dibattito internazionale il principio delle nazionalità e la riorganizzazione territoriale dell'Europa. Le proposte associate a Woodrow Wilson contribuiscono alla diffusione politica dell'idea secondo cui la legittimità dell'assetto territoriale non può essere separata dalla volontà delle popolazioni.

L'assetto della Società delle Nazioni, tuttavia, non riconosce un diritto generale e incondizionato alla secessione. Il sistema dei mandati mantiene una forte asimmetria tra le potenze amministratrici e le popolazioni interessate.

Rilievo giuridico: sviluppo politico e diplomatico del principio, ancora privo di una disciplina generale equivalente a quella successivamente introdotta dalla Carta delle Nazioni Unite e dai Patti del 1966.

1945 — La Carta delle Nazioni Unite: fondamento del nuovo ordine internazionale

L'articolo 1, paragrafo 2, della Carta individua tra i fini dell'Organizzazione lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni, fondato sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli. L'articolo 55 collega tale principio alla stabilità e al benessere necessari per relazioni pacifiche e amichevoli; l'articolo 56 impegna gli Stati membri ad agire, congiuntamente e separatamente, in cooperazione con l'Organizzazione per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 55.

La Carta non definisce ancora tutte le modalità operative del diritto, ma ne inserisce il principio nel quadro normativo dell'ordinamento internazionale contemporaneo.

Rilievo giuridico: fondamento convenzionale e istituzionale dell'evoluzione successiva verso un diritto dei popoli all'autodeterminazione.

1948 — La Dichiarazione universale dei diritti umani

L'articolo 21 della Dichiarazione universale riconosce il diritto di ogni individuo di partecipare al governo del proprio Paese, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, e stabilisce che la volontà popolare costituisce la base dell'autorità del governo.

La Dichiarazione non contiene una disposizione espressamente dedicata all'autodeterminazione collettiva. La sua rilevanza consiste nel rafforzamento della dimensione democratica e partecipativa della legittimità politica, che deve essere tenuta distinta dal diritto dei popoli a determinare il proprio status internazionale.

Rilievo giuridico: contributo alla costruzione del quadro universale dei diritti umani, senza confusione tra diritti individuali di partecipazione e diritto collettivo dei popoli.

1952 — La risoluzione 545 (VI) dell'Assemblea generale

Con la risoluzione 545 (VI) del 5 febbraio 1952, l'Assemblea generale richiede che sia inserito nei Patti internazionali sui diritti umani un articolo sul diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione.

La risoluzione rappresenta un passaggio determinante nella trasformazione di un principio della Carta in una disposizione convenzionale espressa.

Rilievo giuridico: impulso istituzionale alla positivizzazione del diritto collettivo all'autodeterminazione.

1960 — Risoluzione 1514 (XV): la decolonizzazione come obbligo internazionale

La Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, adottata il 14 dicembre 1960, afferma che tutti i popoli hanno il diritto all'autodeterminazione e che, in virtù di tale diritto, determinano liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. La risoluzione condanna la soggezione dei popoli al dominio e allo sfruttamento stranieri e richiede la cessazione delle situazioni coloniali.

Il suo significato non si esaurisce nella proclamazione politica: essa diviene uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali la prassi delle Nazioni Unite contribuisce alla formazione e al consolidamento del diritto consuetudinario all'autodeterminazione.

Rilievo giuridico: svolta decisiva nella decolonizzazione e nella determinazione del contenuto del diritto internazionale dei popoli.

1966 — I Patti internazionali: la positivizzazione convenzionale

L'articolo 1 comune al Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) e al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (PIDESC) riconosce a tutti i popoli il diritto all'autodeterminazione. La disposizione comprende tre elementi essenziali:

1. la libera determinazione dello status politico;
2. il libero perseguimento dello sviluppo economico, sociale e culturale;
3. il diritto di disporre delle proprie ricchezze e risorse naturali, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale e dal diritto internazionale, senza privare un popolo dei propri mezzi di sussistenza.

Il paragrafo 3 dell'articolo 1 impone agli Stati parti, compresi quelli responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e fiduciari, di promuovere la realizzazione del diritto e di rispettarlo conformemente alla Carta.

L'articolo 25 del PIDCP garantisce inoltre ai cittadini il diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici. Tale disposizione riguarda la **partecipazione politica individuale** e non sostituisce il distinto **diritto collettivo** sancito dall'articolo 1 comune.

Rilievo giuridico: riconoscimento convenzionale espresso del diritto all'autodeterminazione, con una dimensione politica, economica, sociale, culturale e relativa alle risorse naturali.

1969 — Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (artt. 53 e 64)

La Convenzione di Vienna del 1969 introduce nel diritto internazionale la categoria della **norma imperativa di diritto internazionale generale** (*jus cogens*). L'articolo 53 stabilisce che è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale, intesa come norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come norma dalla quale non è ammessa deroga e che può essere modificata solo da una norma successiva di pari carattere. L'articolo 64 prevede che, se sopravviene una nuova norma imperativa, i trattati esistenti in contrasto con essa diventano nulli e si estinguono.

La Convenzione non elenca quali norme abbiano carattere imperativo, ma fornisce il **meccanismo giuridico** attraverso cui una norma consuetudinaria può essere qualificata come inderogabile.

Rilievo giuridico: fondamento positivo della categoria dello *jus cogens*, ponte tra norma consuetudinaria e norma imperativa.

1970 — Risoluzione 2625 (XXV): contenuto e limiti del principio

La Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, adottata il 24 ottobre 1970, precisa le modalità attraverso le quali un popolo può realizzare la propria autodeterminazione: costituzione di uno Stato sovrano e indipendente, libera associazione con uno Stato indipendente, libera integrazione in esso o acquisizione di qualsiasi altro status politico liberamente determinato.

La risoluzione chiarisce inoltre che ogni Stato deve astenersi da azioni coercitive che privino i popoli del loro diritto all'autodeterminazione. La **clausola di salvaguardia** relativa all'integrità territoriale protegge gli Stati sovrani e indipendenti dotati di un governo che rappresenti l'intero popolo appartenente al territorio, senza discriminazioni. La disposizione non può essere letta isolatamente dal principio di uguaglianza dei diritti e di autodeterminazione.

Rilievo giuridico: consolidamento del contenuto del diritto consuetudinario e definizione del rapporto tra autodeterminazione, rappresentanza politica e integrità territoriale.

1971 — Namibia: l'autodeterminazione come criterio interpretativo dell'ordinamento internazionale

Nel parere consultivo del 21 giugno 1971 sulle conseguenze giuridiche per gli Stati della presenza continuata del Sudafrica in Namibia, la CIG esamina l'evoluzione del diritto internazionale in materia di territori non autonomi e amministrazione fiduciaria. La Corte riconosce che l'interpretazione degli strumenti internazionali deve tenere conto dell'evoluzione del sistema giuridico vigente: il principio di autodeterminazione assume un ruolo fondamentale nella valutazione della legittimità dell'amministrazione dei territori non autonomi e nel processo di emancipazione delle popolazioni interessate.

Rilievo giuridico: riconoscimento dell'evoluzione del diritto internazionale e della centralità dell'autodeterminazione nella disciplina dei territori non autonomi.

1975 — Sahara occidentale: la libera e genuina espressione della volontà popolare

Nel parere consultivo del 16 ottobre 1975, la CIG esamina lo status giuridico del Sahara occidentale prima della colonizzazione spagnola e i legami giuridici invocati dal Marocco e dalla Mauritania. La Corte non ravvisa legami di sovranità territoriale tali da prevalere sull'applicazione del principio di autodeterminazione attraverso la **libera e genuina espressione della volontà** delle popolazioni del territorio. La ricostruzione di legami storici,

giuridici o politici anteriori alla colonizzazione non elimina automaticamente il diritto dei popoli interessati a esprimere liberamente la propria volontà.

Rilievo giuridico: conferma della centralità della volontà libera e genuina del popolo interessato nel processo di autodeterminazione.

1975 — Atto finale di Helsinki: autodeterminazione e integrità territoriale nel contesto paneuropeo

Il Principio VIII dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1° agosto 1975) afferma il diritto di tutti i popoli a determinare, in piena libertà e senza interferenze esterne, il proprio status politico interno ed esterno e a perseguire il proprio sviluppo. Esso collega tuttavia espressamente l'esercizio di tale diritto al rispetto delle norme sull'**integrità territoriale degli Stati**. L'espressione "status politico interno ed esterno" lascia aperta la questione del rapporto tra dimensione interna e dimensione esterna dell'autodeterminazione, mentre il richiamo all'integrità territoriale ne circoscrive le modalità di esercizio.

Rilievo giuridico: l'autodeterminazione entra in un impegno politico paneuropeo, ma con un limite esplicito di integrità territoriale che anticipa la struttura della clausola di salvaguardia del 1970.

1977 — Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra

L'articolo 1, paragrafo 4, del Primo Protocollo aggiuntivo include, tra i conflitti armati internazionali contemplati dal Protocollo, quelli nei quali i popoli lottano contro il dominio coloniale, l'occupazione straniera e i regimi razzisti nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione consacrato dalla Carta e dalla risoluzione 2625 (XXV). Questa disposizione appartiene al **diritto internazionale umanitario** e disciplina la qualificazione di determinate situazioni di conflitto armato. Non crea, da sola, un diritto generale alla secessione né determina l'assetto costituzionale di uno Stato in tempo di pace.

Rilievo giuridico: raccordo tra autodeterminazione e diritto internazionale umanitario, entro i limiti propri della disciplina dei conflitti armati.

1986 — Nicaragua: autodeterminazione, non intervento e divieto della forza

Nella sentenza del 27 giugno 1986 relativa alle attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua, la CIG riafferma la rilevanza dei principi consuetudinari di non intervento e di divieto dell'uso della forza. La decisione contribuisce a chiarire il quadro nel quale deve essere tutelata la libera determinazione politica degli Stati e dei popoli: le pressioni coercitive e le interferenze illecite non possono sostituire la libera volontà politica.

Rilievo giuridico: rafforzamento delle garanzie contro le interferenze coercitive che compromettono la libera determinazione politica.

1993 — Dichiarazione e Programma d'azione di Vienna

La Conferenza mondiale sui diritti umani riafferma che tutti i popoli hanno il diritto all'autodeterminazione e che, in virtù di tale diritto, determinano liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. La Dichiarazione riprende la **clausola di salvaguardia** della risoluzione 2625 (XXV): l'autodeterminazione non può essere interpretata come autorizzazione ad azioni dirette a disgregare o compromettere l'integrità territoriale o l'unità politica di Stati sovrani e indipendenti dotati di un governo rappresentativo dell'intero popolo, senza distinzione di sorta. La privazione dell'autodeterminazione viene espressamente qualificata come violazione dei diritti umani.

Rilievo giuridico: consolidamento della dimensione interna e del rapporto tra autodeterminazione, diritti umani e integrità territoriale.

1995 — Timor Est: il carattere *erga omnes* del diritto all'autodeterminazione

Nella sentenza del 30 giugno 1995 relativa a Timor Est (Portogallo c. Australia), la CIG afferma che il diritto dei popoli all'autodeterminazione, quale si è sviluppato dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla prassi dell'Organizzazione, è un principio essenziale del diritto internazionale contemporaneo. La Corte qualifica come "irreprensibile" l'affermazione secondo cui il diritto all'autodeterminazione possiede carattere *erga omnes*. La controversia viene tuttavia dichiarata non decidibile nel merito, in assenza del consenso necessario alla giurisdizione della Corte rispetto all'Indonesia.

Il passaggio è decisivo: il carattere *erga omnes* riguarda la dimensione degli obblighi e l'interesse giuridico della comunità internazionale alla loro osservanza, ma **non elimina automaticamente le regole sulla giurisdizione** delle corti né rende irrilevante il consenso statale nei procedimenti contenziosi della CIG.

Rilievo giuridico: riconoscimento giudiziale del carattere *erga omnes* del diritto all'autodeterminazione, distinto dalle regole procedurali sulla giurisdizione.

1995 — Katangese Peoples' Congress c. Zaire: autodeterminazione e integrità territoriale

Nella comunicazione n. 75/92, la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli esamina la richiesta di indipendenza del Katanga. La Commissione osserva che l'autodeterminazione può assumere forme differenti, ma che la richiesta di indipendenza esterna deve essere valutata alla luce della Carta africana, delle condizioni concrete del caso e dei principi di sovranità e integrità territoriale.

In assenza di prove sufficienti di gravi violazioni dei diritti umani tali da compromettere il quadro di riferimento statale, e in assenza di dimostrazione della negazione della partecipazione al governo, la Commissione conclude che il richiedente non ha dimostrato il diritto alla secessione invocato. La decisione non nega il principio universale di autodeterminazione: evidenza che le **modalità del suo esercizio** devono essere accertate sulla base delle circostanze giuridicamente rilevanti.

Rilievo giuridico: distinzione tra diritto all'autodeterminazione e pretesa automatica a un'indipendenza unilaterale.

1996–1998 — Loizidou c. Turchia: diritti individuali e controllo territoriale

Nella causa Loizidou c. Turchia, la Corte europea dei diritti dell'uomo affronta la questione dell'accesso ai beni nel nord di Cipro e della responsabilità internazionale della Turchia in relazione al controllo esercitato sul territorio. La Corte esamina principalmente la giurisdizione ai sensi della Convenzione europea e la violazione del diritto al rispetto dei beni. **Non decide in via generale** la questione dell'esistenza di un diritto autonomo alla secessione o all'autodeterminazione esterna.

Rilievo giuridico: tutela dei diritti individuali senza trasformare il procedimento convenzionale in una decisione generale sullo status territoriale.

1998–2000 — Libertà di espressione e rivendicazioni politiche curde

Nella giurisprudenza relativa alla Turchia — in particolare nelle sentenze dell'8 luglio 1999 e in **Erdoğdu c. Turchia del 15 giugno 2000** — la Corte europea dei diritti dell'uomo valuta condanne e restrizioni imposte a persone che esprimono opinioni sull'identità curda, sull'autodeterminazione o sulla riorganizzazione politica dello Stato. Le decisioni impongono di esaminare il contenuto concreto delle dichiarazioni, il contesto e l'eventuale incitamento all'odio o alla violenza. La semplice difesa di una soluzione politica, federalista o anche di una trasformazione costituzionale non può essere automaticamente equiparata a un incitamento alla violenza.

Rilievo giuridico: distinzione tra espressione pacifica di rivendicazioni politiche e condotte che possono legittimamente essere sottoposte a restrizioni convenzionali.

2001 — Articoli della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati (artt. 40–41)

Gli Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, adottati in seconda lettura nel 2001, stabiliscono il regime delle **violazioni gravi di obblighi derivanti da norme imperative di diritto internazionale generale**. L'articolo 40 definisce la "violazione grave" come quella che implica un danno sostanziale agli interessi fondamentali della comunità internazionale; l'articolo 41 prevede le conseguenze: gli Stati devono cooperare per porre fine, con mezzi leciti, a ogni violazione grave; nessuno Stato deve riconoscere come legittima una situazione creata da una violazione grave né prestare aiuto o assistenza al suo mantenimento.

Rilievo giuridico: specificazione delle conseguenze giuridiche delle violazioni di norme imperative, applicabili anche alle violazioni gravi del diritto all'autodeterminazione.

2004 — Il parere sul Muro nel territorio palestinese occupato

Nel parere consultivo del 9 luglio 2004 sulle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato, la CIG afferma che la costruzione del muro e il relativo regime sono contrari al diritto internazionale. La Corte richiama espressamente il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e individua conseguenze giuridiche non soltanto per lo Stato responsabile, ma anche per gli altri Stati: il **dovere di non riconoscere** la situazione illegale derivante dalla costruzione e il **dovere di non prestare aiuto o assistenza** al suo mantenimento. La Corte richiede inoltre che siano rimossi gli impedimenti all'esercizio del diritto all'autodeterminazione e richiama gli obblighi di riparazione.

Rilievo giuridico: sviluppo della dimensione internazionale delle conseguenze delle violazioni dell'autodeterminazione, con riferimento alla non riconoscibilità delle situazioni illegali e alla cooperazione degli Stati.

2007 — Pueblo Saramaka c. Suriname: territorio, risorse e diritti collettivi

Nella sentenza del 28 novembre 2007, la Corte interamericana dei diritti umani analizza **per la prima volta** il diritto alla proprietà dei popoli indigeni e tribali alla luce del diritto all'autodeterminazione stabilito nei Patti internazionali. La Corte riconosce l'importanza della relazione collettiva con le terre e le risorse tradizionalmente utilizzate, nonché delle garanzie necessarie quando lo Stato autorizza progetti di sviluppo o sfruttamento delle risorse capaci di incidere sul territorio e sulla sopravvivenza culturale della comunità.

La pronuncia non costituisce un riconoscimento generale dell'autodeterminazione come diritto all'indipendenza politica dei popoli indigeni, ma opera un **raccordo tra diritti collettivi, proprietà territoriale, identità culturale e controllo delle risorse naturali**.

Rilievo giuridico: declinazione della dimensione interna ed economico-culturale dell'autodeterminazione attraverso la tutela dei diritti territoriali e delle risorse dei popoli indigeni e tribali.

2007 — Assemblea generale: Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni

La risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 approva la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. L'articolo 3 riconosce ai popoli indigeni il diritto all'autodeterminazione, in forza del quale determinano liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. L'articolo 4 riconosce il diritto all'autonomia o all'autogoverno nelle questioni relative agli affari interni e locali. L'articolo 46 chiarisce tuttavia che la Dichiarazione non può essere interpretata come autorizzazione ad azioni dirette a disgregare o compromettere l'integrità territoriale o l'unità politica degli Stati sovrani e indipendenti che rispettano il principio di uguaglianza dei diritti e di autodeterminazione dei popoli.

Rilievo giuridico: consolidamento della dimensione interna, culturale, economica e istituzionale dell'autodeterminazione dei popoli indigeni, senza automatica equivalenza tra autodeterminazione e indipendenza.

2010 — Kosovo: la dichiarazione unilaterale di indipendenza

Nel parere consultivo del 22 luglio 2010, la CIG esamina se la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008 sia conforme al diritto internazionale. La Corte conclude che la dichiarazione non ha violato il diritto internazionale generale, la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza o il quadro costituzionale provvisorio applicabile al Kosovo.

È fondamentale delimitarne la portata: la Corte **non riconosce un diritto generale alla secessione unilaterale** per qualsiasi popolazione, non stabilisce in via definitiva l'esistenza e le condizioni di una "secessione-rimedio" e non decide se il Kosovo avesse un diritto positivo all'indipendenza in forza dell'autodeterminazione. Il parere riguarda la conformità della specifica dichiarazione al diritto applicabile e non può essere trasformato in una regola universale che autorizzi ogni dichiarazione d'indipendenza.

Rilievo giuridico: distinzione tra assenza di un divieto internazionale generale di dichiarare l'indipendenza e riconoscimento positivo di un diritto alla secessione.

2017 — Catalogna: referendum e limiti della giurisprudenza europea

Gli eventi catalani del 2017 e le successive controversie giudiziarie richiedono una distinzione tra il diritto internazionale dei popoli, il diritto costituzionale nazionale e la tutela dei diritti individuali. La Corte europea dei diritti dell'uomo **non è una corte competente a riconoscere nuovi Stati** né a stabilire in astratto il diritto di una comunità territoriale alla secessione. Le controversie che le vengono sottoposte devono essere esaminate in relazione ai diritti garantiti dalla Convenzione europea e alle condizioni di ricevibilità dei ricorsi. Non è quindi corretto presentare il contenzioso catalano come una pronuncia generale della CEDU che abbia risolto nel merito il diritto internazionale all'autodeterminazione.

Rilievo giuridico: autonomia dei diversi ordinamenti di tutela e necessità di valutare separatamente le pretese di autodeterminazione, la legittimità costituzionale dei referendum e le garanzie convenzionali individuali.

2019 — Chagos: consolidamento consuetudinario e integrità territoriale dei territori non autonomi

Nel parere consultivo del 25 febbraio 2019 sulle conseguenze giuridiche della separazione dell'arcipelago delle Chagos da Mauritius nel 1965, la CIG compie un passaggio centrale nella ricostruzione del diritto **consuetudinario** all'autodeterminazione. La Corte afferma che la risoluzione 1514 (XV) ha **carattere dichiarativo** rispetto al diritto consuetudinario all'autodeterminazione e che la risoluzione 2625 (XXV) ne conferma la natura normativa.

La Corte precisa inoltre che il diritto all'autodeterminazione di un territorio non autonomo riguarda il territorio nella sua interezza: la separazione di una sua parte da parte della potenza amministratrice, senza il consenso liberamente e genuinamente espresso dal popolo interessato, è incompatibile con tale diritto. L'**integrità territoriale del territorio non autonomo** è qualificata come **corollario** del diritto all'autodeterminazione. Nel caso concreto, la Corte

conclude che il processo di decolonizzazione di Mauritius non è stato legalmente completato nel 1968 e che il Regno Unito è tenuto a porre fine alla propria amministrazione dell'arcipelago il più rapidamente possibile.

Rilievo giuridico: conferma giudiziale del carattere consuetudinario dell'autodeterminazione e della protezione dell'integrità territoriale dei territori non autonomi. La qualificazione espressa come *jus cogens* non è però oggetto di questo parere.

2022 — Commissione del diritto internazionale: le norme imperative e l'autodeterminazione

Nel 2022 la Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite adotta in seconda lettura le conclusioni sull'identificazione e sulle conseguenze giuridiche delle norme imperative di diritto internazionale generale (*jus cogens*). La conclusione 23 contiene un elenco non esaustivo delle norme che la Commissione aveva precedentemente indicato come dotate di carattere imperativo. L'allegato include, tra le altre, il divieto di aggressione, il divieto di genocidio, il divieto dei crimini contro l'umanità, le norme fondamentali del diritto internazionale umanitario, il divieto di discriminazione razziale e *apartheid*, il divieto di schiavitù, il divieto di tortura e **il diritto all'autodeterminazione**.

Il dato è particolarmente importante: il diritto all'autodeterminazione compare espressamente nell'allegato relativo alle norme imperative. La natura del documento deve tuttavia essere precisata: le conclusioni della Commissione sono uno **strumento di sistematizzazione e identificazione** del diritto internazionale, non un trattato autonomo che crei *ex novo* tutte le norme elencate.

Rilievo giuridico: riconoscimento istituzionale espresso dell'autodeterminazione nell'ambito delle norme imperative del diritto internazionale generale, con valore di codificazione e sviluppo progressivo.

2024 — La Corte internazionale di giustizia: l'autodeterminazione come norma imperativa nei casi di occupazione straniera

Il parere consultivo del 19 luglio 2024 sulle politiche e pratiche di Israele nel territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, costituisce uno dei passaggi più rilevanti della giurisprudenza internazionale contemporanea in materia. La Corte afferma che, **nei casi di occupazione straniera**, il diritto all'autodeterminazione costituisce una **norma imperativa** del diritto internazionale. La Corte esamina gli effetti delle politiche di annessione, dell'insediamento, della frammentazione territoriale e della privazione delle risorse naturali sul diritto del popolo palestinese di determinare liberamente il proprio status politico e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Conclude che tali politiche ostacolano l'esercizio dell'autodeterminazione e che la protratta violazione di questo diritto incide direttamente sulla legalità della presenza continuata di Israele nel territorio palestinese occupato.

Il parere ribadisce inoltre che gli obblighi di rispettare il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione hanno carattere ***erga omnes***: tutti gli Stati sono tenuti a cooperare con le Nazioni Unite per dare attuazione alle modalità necessarie a realizzare tale diritto e sono

soggetti agli obblighi di non riconoscimento e di non assistenza rispetto alla situazione illegale individuata dalla Corte.

Rilievo giuridico: affermazione esplicita della natura imperativa dell'autodeterminazione nel contesto dell'occupazione straniera, accompagnata dalla riaffermazione degli obblighi *erga omnes* e delle conseguenze giuridiche per gli Stati terzi.

II. Sintesi sistematica: dalla formazione storica alla norma imperativa

L'evoluzione ricostruita consente di individuare cinque fasi fondamentali.

1. Formazione politico-costituzionale (1789–1945). La sovranità popolare e il principio delle nazionalità preparano il terreno storico e politico. La Carta ONU introduce l'autodeterminazione nell'ordinamento internazionale.

2. Positivizzazione e decolonizzazione (1952–1970). La risoluzione 545 (VI), la risoluzione 1514 (XV), l'articolo 1 comune ai Patti del 1966 e la risoluzione 2625 (XXV) precisano il contenuto politico, economico, sociale e culturale del diritto e ne definiscono le modalità di esercizio.

3. Consolidamento consuetudinario ed *erga omnes* (1971–1995). La giurisprudenza sulla Namibia, sul Sahara occidentale e su Timor Est consolida il ruolo del diritto all'autodeterminazione, ne riconosce il carattere *erga omnes* e ne chiarisce il rapporto con l'integrità territoriale degli Stati e dei territori non autonomi.

4. Specificazione delle garanzie e dei limiti (2001–2019). Il parere sul Muro, la sentenza Saramaka, la Dichiarazione sui popoli indigeni, il parere sul Kosovo e il parere sulle Chagos chiariscono le conseguenze delle violazioni, le forme interne ed esterne dell'autodeterminazione, la protezione dell'integrità territoriale dei territori non autonomi e i limiti delle pretese di secessione al di fuori dei contesti coloniali e di occupazione straniera.

5. Esplicita qualificazione imperativa (2022–2024). La Commissione del diritto internazionale include l'autodeterminazione nel proprio elenco non esaustivo delle norme imperative; la CIG ne afferma espressamente il carattere di *jus cogens* nei casi di occupazione straniera.

III. Il contenuto giuridico dell'autodeterminazione

Il diritto all'autodeterminazione non si esaurisce nella facoltà di costituire uno Stato indipendente. Il suo contenuto comprende almeno quattro dimensioni tra loro collegate.

1. Autodeterminazione politica esterna

Ogni popolo ha il diritto di determinare liberamente il proprio status politico. Nell'ambito della decolonizzazione, il diritto internazionale individua specifiche modalità di realizzazione — indipendenza, libera associazione, integrazione o altro status liberamente deciso — che devono rispettare la volontà libera e genuina del popolo interessato. Al di fuori dei contesti coloniali e di occupazione straniera, **non è possibile dedurre automaticamente** dal principio generale un diritto incondizionato alla secessione unilaterale.

2. Autodeterminazione interna

La dimensione interna comprende la partecipazione effettiva alla vita politica, la possibilità di perseguire liberamente lo sviluppo collettivo e la protezione contro l'esclusione sistematica dal governo. Essa si collega alle garanzie democratiche e ai diritti politici, senza confondersi con essi: l'articolo 1 comune ai Patti riguarda i **popoli**, mentre l'articolo 25 del PIDCP riconosce specifici **diritti politici individuali**.

3. Autodeterminazione economica e disponibilità delle risorse naturali

L'articolo 1, paragrafo 2, dei due Patti riconosce ai popoli il diritto di disporre delle proprie ricchezze e risorse naturali, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale e dal diritto internazionale. Ne consegue che lo sfruttamento delle risorse di un territorio non può essere valutato esclusivamente in base alla titolarità formale dei contratti o delle concessioni: occorre considerare il regime giuridico del territorio, i diritti del popolo interessato, gli obblighi applicabili e gli eventuali effetti sulla capacità di perseguire il proprio sviluppo.

4. Autodeterminazione sociale e culturale

Il diritto comprende la libertà di perseguire lo sviluppo sociale e culturale. Lingua, identità culturale, istruzione e conservazione del patrimonio possono assumere rilievo nella tutela dei popoli e delle comunità, secondo gli strumenti internazionali applicabili. Tuttavia, ogni specifica pretesa giuridica deve essere ricondotta alla disposizione pertinente: il riconoscimento dell'autodeterminazione non determina automaticamente un diritto illimitato a ogni forma di autonomia territoriale, linguistica o istituzionale.

IV. *Jus cogens*, obblighi *erga omnes* e responsabilità internazionale

Per consolidare l'argomentazione giuridica è necessario distinguere le tre categorie seguenti.

Categoria	Significato giuridico	Conseguenza essenziale
Diritto consuetudinario	Norma generale formata dalla prassi e dall' <i>opinio juris</i> .	Vincola gli Stati secondo le regole del diritto internazionale generale.
Obblighi <i>erga omnes</i>	Obblighi dovuti alla comunità internazionale nel suo insieme.	Tutti gli Stati hanno un interesse giuridico alla loro tutela; la loro invocazione resta soggetta alle regole applicabili.
<i>Jus cogens</i>	Norma imperativa di diritto internazionale	Gli atti incompatibili non possono validamente

	generale, riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come norma dalla quale non è ammessa deroga.	derogare alla norma; operano le specifiche conseguenze previste dal diritto internazionale.
--	---	---

La distinzione non è puramente terminologica. La sentenza **Timor Est** riconosce il carattere *erga omnes* del diritto all'autodeterminazione. Il parere del **2024** sull'occupazione del territorio palestinese afferma espressamente la natura imperativa del diritto **nei casi di occupazione straniera**. Le conclusioni del **2022** della Commissione del diritto internazionale includono l'autodeterminazione nell'elenco delle norme imperative. Il parere sulle **Chagos** del 2019 si colloca sul piano del diritto consuetudinario e dell'integrità territoriale, senza qualificazione espressa di *jus cogens*.

Conseguenze giuridiche delle violazioni gravi

Quando una violazione riguarda una norma imperativa e integra una violazione grave ai sensi degli Articoli ILC del 2001 (artt. 40–41), possono applicarsi, secondo le condizioni pertinenti:

- il **dovere di cooperare** per porre fine alla violazione con mezzi leciti;
- il **divieto di riconoscere** come legittima la situazione creata dalla violazione;
- il **divieto di prestare aiuto o assistenza** al mantenimento di tale situazione;
- gli obblighi di **cessazione** della condotta illecita e, ove ne ricorrano i presupposti, di **riparazione integrale**.

Queste conseguenze devono essere applicate sulla base delle norme pertinenti e delle circostanze accertate. **Non ogni controversia politica o costituzionale** relativa all'autodeterminazione costituisce automaticamente una violazione grave di una norma imperativa.

V. Conclusione giuridica generale

Dal 1789 al 2024 il principio dell'autodeterminazione ha attraversato un processo di trasformazione profonda: da idea politica collegata alla legittimazione del potere, a principio della Carta delle Nazioni Unite, a diritto convenzionale espresso nei Patti del 1966, a norma consuetudinaria riconosciuta dalla giurisprudenza internazionale, a obbligo *erga omnes*, e infine a **norma imperativa** espressamente qualificata come tale dalla Corte internazionale di giustizia nel contesto dell'occupazione straniera.

La giurisprudenza non ha tuttavia uniformato tutte le forme di autodeterminazione in un diritto generale e incondizionato all'indipendenza. Ha invece precisato le condizioni di esercizio del diritto, le garanzie della volontà popolare, la protezione dell'integrità territoriale dei territori non autonomi, i limiti delle pretese di secessione e le conseguenze internazionali delle violazioni.

La conclusione centrale è pertanto la seguente: **il diritto all'autodeterminazione dei popoli è un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, dotato di carattere**

consuetudinario ed *erga omnes* e riconosciuto come norma imperativa nei casi di occupazione straniera. La sua concreta applicazione richiede di individuare il popolo titolare, il contesto giuridico pertinente, le modalità di esercizio del diritto e gli obblighi gravanti sullo Stato interessato e sugli altri soggetti dell'ordinamento internazionale.

Questa formulazione consente di sostenere la centralità dell'autodeterminazione con la massima solidità giuridica, senza confondere la forza normativa del principio con pretese ulteriori che richiedono una specifica dimostrazione secondo il diritto internazionale applicabile.